

All.B)

COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO



Comune di Toscolano-Maderno
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.11.2011
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 26/07/2012
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/03/2015
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 28/12/2015
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67in data 20/12/2018
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 in data 25/02/2020
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 in data 30/07/2024
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

INDICE

Articolo 1- Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta	2
Articolo 3 - Presupposto dell'imposta	2
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto incaricato della riscossione	2
Articolo 5 - Esenzioni	3
Articolo 6 - Misura dell'imposta	4
Articolo 7 - Obblighi Tributari e di Dichiarazione	4
Articolo 8 - Versamenti	5
Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10 - Sanzioni	6
Articolo 11 - Riscossione coattiva	7
Articolo 12 - Rimborsi	8
Articolo 13 - Pubblicazione	8
Articolo 14 - Finalità dell'imposta	8
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1 — Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018 ha riconosciuto tutti i Comuni della Lombardia come turistici o città d'arte, permettendo agli stessi la facoltà di applicare l'Imposta di Soggiorno come prevista dal D.lgs 23/2011.

Articolo 2 — Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n° 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Toscolano Maderno, di cui alla vigente normativa in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 e nella fattispecie gli immobili destinati a locazione ad uso abitativo per finalità turistiche ai sensi dell'art. 53 del Codice del Turismo (D.lgs 79/2011), art. 1 comma 2 Legge 431/98 e art. 1571 Codice Civile, Regolamento Regionale 7/2016.
3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo dall'1marzo al 31 ottobre.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente al Comune in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3 — Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale della Lombardia 27/2015 in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Toscolano-Maderno, nonché in tutte le **unità abitative adibite ad uso turistico**, ivi compresi gli immobili destinati a locazione ad uso abitativo per finalità turistiche gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non-imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

Articolo 4 — Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Toscolano-Maderno che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, ovvero
 - del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
 - della presentazione della dichiarazione,

-degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, sono così distinti:

a) il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 4 comma 1-ter del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 180 comma 3 del D.L. 34 del 19.05.2020, convertito in L. 77/2020;

b) nel caso di locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, D.L. n. 50/2017, pertanto:

-il soggetto (persona fisica) che stipula direttamente (senza esercizio di attività imprenditoriale) il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

-l'intermediario immobiliare se incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;

-il soggetto che gestisce i portali telematici se incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili degli obblighi previsti dai successivi articoli 7 e 8.

Articolo 5 — Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a. i minori fino al compimento del 14° anno;

b. i parenti, fino al secondo grado, in visita a ospiti della Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) ubicata nel territorio comunale;

c. le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica (art.3 comma 3 L.104/1992) e il loro accompagnatore;

d. gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

e. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

f. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

g. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

h. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa. Dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all'art. 7;

i. i soggiornanti nei rifugi montani/alpini, non soggetti all'obbligo dichiarativo;

j. le persone con residenza anagrafica presso la struttura ricettiva o comunque nel territorio comunale. Proprietari o gestori degli immobili e i loro discendenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e secondo grado (nonni/nipoti). Dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all'art. 7;

k. lavoratori stagionali del comparto turistico, con contratto, che alloggiano temporaneamente in strutture convenzionate con il Comune ai sensi della L.R. n° 12 del 11/03/2005 art 51-bis.

2. Tutte le esenzioni di cui alle lettere da a) a k) del comma 1 del presente articolo devono essere comprovate con idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto passivo ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

3. Tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 lettere da a) a k) del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile fino al 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 6 — Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 21 (ventuno) pernottamenti. Si rinvia alla tabella allegata "A" al presente Regolamento.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7 — Obblighi Tributari e di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Toscolano-Maderno, considerato il diritto di rivalsa degli stessi, sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

1 bis. I gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non-imprenditoriale, **hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune con comunicazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 27 dell'1/10/2015.**

I soggetti gestori di cui al comma precedente devono registrare con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, i dati delle persone a cui viene dato alloggio **entro le 24 (ventiquattro) ore non festive successive all'arrivo delle stesse;** l'accesso al software del Comune avviene tramite Spid per i cittadini italiani e con credenziali, su richiesta, per i cittadini stranieri;

3. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita dall'Ente e del sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente.

4. I soggetti responsabili sono tenuti a rendicontare le presenze, il dettaglio dei pernottamenti imponibili ed esenti, trasmettendo al Comune la **dichiarazione mensile o cumulativa (solo per case vacanza e locazioni turistiche non imprenditoriali, art 8, comma 4),** utilizzando il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno. Qualora nel mese di riferimento non si siano verificate presenze, la dichiarazione deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

6. I soggetti di cui all'art. 4 comma 2, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente versate alla Tesoreria del Comune; il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

7. Il conto della gestione (modello 21), deve essere trasmesso esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo all'ufficio protocollo del Comune o inviandolo tramite raccomandata A.R oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del protocollo, sottoscritto con firma digitale o allegando copia della carta di identità.

8. Ai sensi del Decreto del 29 aprile 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto e approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno unitamente ai termini di trasmissione telematica, da presentare, nel proprio cassetto fiscale all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

9. I soggetti gestori delle strutture ricettive tipo CAV (imprenditoriali e non), delle locazioni per finalità turistiche e i Bed & Breakfast hanno l'obbligo di ritirare, presso lo sportello SUAP, la targa identificativa della struttura a seguito di compilazione di apposito modello predisposto dal comune e di esporre la stessa su strada pubblica. In caso le strutture citate nel presente comma siano ubicate in situazione di difficile individuazione (es. all'interno di grandi complessi residenziali) è possibile chiedere il rilascio di una targa aggiuntiva da apporre in prossimità dell'appartamento. Alla cessazione dell'attività la targa dovrà essere rimossa e riconsegnata all'ufficio consegnante.

Articolo 8 — Versamenti

I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, inserendo nel documento fiscale del pernottamento che l'imposta è stata assolta (e in quale misura), ed al successivo versamento al Comune di Toscolano Maderno. Nel caso in cui al momento

1. dell'emissione del predetto documento fiscale non sia possibile quantificare l'imposta da assolvere, il soggetto responsabile emetterà successivamente apposita ricevuta.

2. Il gestore della struttura ricettiva esegue il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, sulla base di quanto già dichiarato con la comunicazione di cui all'art. 7, **entro il giorno 16 del mese successivo alla riscossione**, secondo la procedura individuata dall'Ente, in uno dei seguenti modi:

- a. mediante sistema PagoPa, saldabile direttamente online o con emissione di bollettino;
- b. modello F24;
- c. altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa;
- d. Bonifico bancario: solo ed esclusivamente per i cittadini stranieri che non dispongono di un conto corrente presso una banca italiana.

3. Solo per le case vacanza e locazioni turistiche non gestite in forma imprenditoriale, tenuto conto del carattere accessorio dell'attività, si consente la facoltà di effettuare il pagamento dell'imposta di soggiorno in due soluzioni cumulative: entro il 16.09 di ogni anno esse potranno versare l'importo relativo al periodo 01.03 – 31.08,

mentre entro il 16.11 di ogni anno dovranno provvedere al versamento del residuo periodo 1.9-31.10. La richiesta della cumulativa dovrà avvenire all'avvio dell'istanza dell'attività o prima del 1° marzo dell'anno di riferimento.

Articolo 9 — Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7 e della documentazione di cui all'art. 5.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione di tributi locali. I gestori delle strutture ricettive ed i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ed i privati ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive ed ai privati questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati entro il termine finale in essi indicato.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 — Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ad esclusione degli art. da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29), nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
3. In relazione alla dichiarazione mensile o cumulativa, di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa per:
 - a) l'omessa presentazione della dichiarazione, del 100% del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro;
 - b) l'infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 40% del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro;
 - c) l'incompleta dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
6. In caso di violazione delle norme relative alla mancata presentazione della Scia o della comunicazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 27 del 1/10/2015, mancanza dei requisiti prescritti, mancato rispetto dell'obbligo di pubblicità dei prezzi e superamento della capacità ricettiva consentita, si applicano le sanzioni previste dall'art. 39 L.R. n° 27 del 1/10/2015 e s.m.i..
7. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in € 250,00 (duecentocinquanta).
8. Per la mancata o tardiva presentazione del conto giudiziale (modello 21) entro il termine definito dall'art. 7 comma 6 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000.
9. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000.
10. Per la mancata esposizione della targa identificativa di cui all'art.7 comma 9 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000.
11. Per ogni attività ricettiva (art. 7 della l.r. 28/2022) pubblicizzata, promossa o commercializzata senza riportare il CIR o con indicazione errata o ingannevole, si applica la sanzione da euro 500 a euro 2.500 (art. 39 comma 3 bis Legge Regionale 27/2015).
12. Il Codice Identificativo Nazionale (CIN), istituito con la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, provvedimento che ha convertito il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, introdotto a livello nazionale per il comparto turistico-ricettivo, è finalizzato a contrassegnare le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività alberghiere ed extra alberghiere, di locazioni per finalità turistiche e delle locazioni brevi. Il nuovo codice CIN sostituisce i codici regionali; le strutture già dotate di un codice identificativo locale otterranno dall'ente competente la ricodificazione del codice a suo tempo assegnato. La nuova disciplina è operativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell'avviso con cui è attestata l'entrata in funzione della piattaforma tecnologica interoperabile che genera il CIN e che alimenterà la Banca Dati nazionale. Nelle more dell'attuazione, i titolari delle strutture ricettive, i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili utilizzati come CAV sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale CIR, anche in caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione. Una volta acquisito il nuovo CIN, questo deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocata la struttura ricettiva alberghiera, extralberghiera, l'unità abitativa destinata a locazioni per finalità turistiche e a locazioni brevi, assicurando in ogni caso il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Il codice deve essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare il CIN delle unità offerte negli annunci ovunque pubblicati e comunicati. Per le violazioni di quanto sopra si applicano le disposizioni dell'art. 13 ter del Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni nella Legge del 15.12.2023 N. 191.

Articolo 11 — Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12 — Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza, previa istanza da presentare mediante apposita modulistica predisposta dal Comune, verrà rimborsata con atto del Responsabile di Servizio.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro venti.

Articolo 13 — Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 14 — Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco e/o il competente Assessore Comunale attiveranno forme di consultazione delle categorie interessate.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel portale del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 quater del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento;
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, il decreto legislativo n.472 del 18/12/1997, (ad esclusione degli art da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29) nonché l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n°296.

Allegato "A"



DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE(*)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOT-TAMENTO
CINQUE STELLE	€ 3,50
QUATTRO STELLE	€ 2,20
TRE STELLE	€ 1,50
DUE STELLE	€ 1,00
UNA STELLA	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE(*)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOT-TAMENTO
CASE PER FERIE	€ 1,00
OSTELLI	€ 1,00
FORESTERIE LOMBARDE	€ 1,00
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	€ 1,00
BED & BREAKFAST	€ 1,00

ATTIVITA' TURISTICA NON RICETTIVA	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOT-TAMENTO
LOCAZIONI TURISTICHE	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO(*) VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOT-TAMENTO
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI QUATTRO STELLE	€ 2,00
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI TRE STELLE	€ 1,30
CAMPEGGI	€ 1,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOT-TAMENTO
AGRITURISMI	€ 1,00

*In caso di strutture ricettive con numero di stelle differenziato, per la commisurazione dell'imposta si dovrà fare riferimento al numero di stelle della porzione ove sono ubicati prevalentemente i servizi